

Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2016, n. 13-4341

DCR n. 124-7279 del 1 marzo 2016. Attuazione del Piano Regionale Amianto per quanto riguarda i programmi formativi e le modalita' di svolgimento dei corsi degli operatori che effettuano attivita' di bonifica, smaltimento dell'amianto, controllo e manutenzione.

A relazione degli Assessori Pentenero, Saitta:

Premesso che:

l'art. 258 del D.Lgs 81/08 impone l'obbligo di formazione per gli addetti alla rimozione, smaltimento e bonifica dell'amianto;

l'art. 10 della Legge 257/92, Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto, prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottino piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto;

al comma 2, lettera h, dello stesso articolo si stabilisce che i suddetti piani prevedano la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e il rilascio di titoli di abilitazione per gli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell'amianto.

Il capitolo 10 del precedente Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, adottato con D.G.R. n. 51-2180 del 5 febbraio 2001, definisce i contenuti dei corsi suddetti e prevede la presenza nella commissione esaminatrice di un rappresentante dello SPreSAL competente per territorio e un funzionario regionale del Settore Prevenzione Sanitaria in Ambiente di Vita e di Lavoro;

con D.G.R. 1-5736 del 23/04/2007 non è più stato previsto il rappresentante della Direzione Sanità nella commissione esaminatrice.

Tenuto conto che:

con Deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2016, n. 124 – 7279 è stato approvato il Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (Piano regionale amianto) per gli anni 2016-2020, che tra i suoi obiettivi ha quello di individuare gli strumenti per la formazione e l'aggiornamento degli operatori delle imprese che effettuano attività di bonifica e di smaltimento dell'amianto;

l'obbligo normativo di formazione riguardava finora esclusivamente il personale addetto alle attività di rimozione e di smaltimento dell'amianto, non prevedendo una specifica preparazione per altre fondamentali figure professionali, quali il redattore del piano di manutenzione e controllo e il responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto, che il proprietario dell'immobile deve designare ai sensi del Decreto Ministeriale del 6 settembre 1994;

è necessario promuovere l'innalzamento della preparazione e della competenza professionale dei responsabili con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto, di coloro che redigono i piani di

manutenzione e controllo, mediante specifici percorsi formativi obbligatori per lo svolgimento di tali funzioni;

i due profili professionali sono sovrapponibili e, pertanto, si può prevedere un unico percorso formativo valido per il rilascio di entrambe le abilitazioni;

è necessario aggiornare, introducendo anche le modalità per l'aggiornamento, i percorsi formativi dei responsabili tecnici di gestione rimozione bonifica e smaltimento materiali contenenti amianto e degli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell'amianto;

è necessario definire durata e contenuti della formazione, modalità di erogazione della stessa, requisiti dei soggetti formatori e dei docenti dei seguenti profili professionali:

- responsabili con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto e redattori dei piani di manutenzione e controllo
- responsabili tecnici di gestione rimozione bonifica e smaltimento materiali contenenti amianto
- addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell'amianto

è opportuno prevedere, in fase di prima applicazione, un periodo transitorio di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente deliberazione per consentire a coloro che già svolgono il ruolo di Responsabili con compiti di controllo e coordinamento delle attività manutentive dei materiali contenenti amianto di frequentare gli specifici percorsi formativi obbligatori e conseguire il nuovo titolo abilitativo.

Viste:

la Legge 257/92;
il DPR dell'8 agosto 1994;
la D.G.R. n. 51-2180 del 5 febbraio 2001;
la D.G.R. 1-5736 del 23 aprile 2007;
la D.G.R. 31-2441 del 27 luglio 2011;
il D.Lgs. 81/08 e smi;
la DCR 124 – 72791 del 1 marzo 2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

di approvare in conformità al Piano Regionale Amianto 2016-2020 durata e contenuti della formazione, modalità di erogazione della stessa e dell'aggiornamento, requisiti dei soggetti formatori e dei docenti dei seguenti profili professionali:

- responsabili con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto e redattori dei piani di manutenzione e controllo;
- responsabili tecnici di gestione rimozione bonifica e smaltimento materiali contenenti

- amianto;
- addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell'amianto,

così come indicato negli allegati 1, 2 e 3 facenti parte integrante della presente deliberazione;

di prevedere un periodo transitorio di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente deliberazione per consentire a coloro che già svolgono il ruolo di Responsabili con compiti di controllo e coordinamento delle attività manutentive dei materiali contenenti amianto di frequentare gli specifici percorsi formativi obbligatori e conseguire il nuovo titolo abilitativo.

Si dà atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa per l'Amministrazione Regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Profili professionali di riferimento	- Responsabili con compiti di controllo e coordinamento delle attività manutentive che possono interessare i materiali contenenti amianto - Redattori dei piani di manutenzione e controllo
Ore previste	30
Descrizione del corso di formazione	Corso operativo per Responsabili con compiti di controllo e coordinamento delle tutte le attività manutentive e Redattori dei piani di manutenzione e controllo (i due profili professionali sono sovrapponibili) di minimo 24 ore. I soggetti, che nell'ambito degli adempimenti previsti dal DM 6 settembre 1994 (Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto), svolgono attività di localizzazione, caratterizzazione delle strutture edilizie, valutazione del rischio, controllo dei materiali di amianto e redigono i piani di manutenzione e controllo.
Soggetti formatori	Gli Enti formatori che possono erogare i percorsi devono essere in possesso dell'accreditamento regionale alla formazione Macrotipologia C) ai sensi della D.G.R. n. 29-3181 del 19/6/2006 e s.m.i.. I corsi dovranno essere autorizzati, riconosciuti o finanziati nell'ambito delle direttive e dei bandi regionali ex art. 18 della LR n. 63/95 dalla Regione Piemonte, Direzione Coesione Sociale, settore Standard formativi e orientamento.
Requisiti docenti	I docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.I. del 6 marzo 2013, entrato in vigore il 18 marzo 2014
E-learning	No per i corsi di abilitazione Sì per gli aggiornamenti
Idoneità dell'area e disponibilità delle attrezzature	Per le esercitazioni pratiche devono essere disponibili: a) un'area opportunamente delimitata, tale da consentire l'attività pratica di addestramento e l'effettuazione di tutte le esercitazioni pratiche previste, in condizioni di sicurezza rispetto ad una valutazione globale dei rischi b) le attrezzature di lavoro necessarie per l'effettuazione in sicurezza delle esercitazioni pratiche c) i dispositivi di protezione individuale necessari per l'effettuazione in sicurezza delle attività esercitazioni di addestramento. Essi dovranno essere presenti nelle taglie/misure idonee per l'effettivo utilizzo da parte dei partecipanti alle attività pratiche

Prerequisito	Ai sensi del comma 13, art. 37 del D.lgs. 81/08 e smi: "Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo". Pertanto, l'accesso al corso sarà condizionato dal superamento di un test linguistico relativo alla comprensione della lingua italiana, parlata e scritta.
Commissione d'esame	D.G.R. n. 31-2441 del 27 luglio 2011 "Nuova disciplina delle commissioni esaminatrici"

PROGRAMMA

QUADRO DI RIFERIMENTO TECNICO E NORMATIVO (10 ore)

i rischi per la salute

- Tipologie dei materiali contenenti amianto
- Rischi per la salute causati dall'esposizione a fibre di amianto
- Le malattie principali connesse all'esposizione alla polvere d'amianto
- Impatto epidemiologico

Normativa e legislazione ambientale

- Legislazione vigente
- Normativa su rimozione, bonifica e smaltimento amianto
- Piani regionali di protezione dall'amianto

Le attività di manutenzione e controllo dei materiali di amianto

- Individuazione dei MCA negli edifici e la loro classificazione
- I DPI necessari nell' approccio con i MCA
- Corretto uso delle attrezzature per operare in quota
- L'accertamento della presenza di amianto: il campionamento dei materiali e dell'aria.
- Le metodiche analitiche
- Compilazione delle schede di censimento
- Le attività e le metodologie di bonifica e le misure di prevenzione
- La gestione dei rifiuti contenenti amianto

PROCEDURE OPERATIVE (14 ore)

- Gli obblighi nascenti dalla presenza di MCA nell'edificio e nell'impresa
- Valutazione del rischio amianto in matrice compatta e in matrice friabile
- Valutazione dello stato di degrado dei MCA
- Il programma di controllo e manutenzione
- Controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto.

Esercitazioni pratiche

- ☐ studio, rilievo e valutazione dello stato di degrado di una copertura
- ☐ redazione di un piano di controllo e manutenzione

PROVA DI VALUTAZIONE (6 ore)

1. Prova tecnica - questionario atto a verificare le conoscenze teoriche apprese durante il percorso formativo
2. Colloquio individuale

EQUIPOLLENZA E RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE ED ESPERIENZA PREGRESSA

La Regione Piemonte riconosce la piena equivalenza del titolo di Responsabile tecnico gestione rimozione bonifica e smaltimento materiali contenenti amianto a quello di Responsabili con compiti di controllo e coordinamento delle tutte le attività manutentive e Redattori dei piani di manutenzione e controllo. Pertanto coloro che hanno conseguito il titolo di Responsabile tecnico gestione rimozione bonifica e smaltimento materiali contenenti amianto non necessitano di ulteriori abilitazioni per svolgere l'attività di Responsabili con compiti di controllo e coordinamento delle tutte le attività manutentive e Redattori dei piani di manutenzione e controllo.

Coloro che hanno frequentato corsi per Responsabili con compiti di controllo e coordinamento delle attività manutentive e Redattori dei piani di manutenzione e controllo dei materiali contenenti amianto prima dell'entrata in vigore della presente deliberazione, di durata non inferiore a 8 ore con esame finale, e che sono altresì in possesso di un'esperienza professionale o lavorativa documentata nel ruolo di durata di almeno tre anni negli ultimi dieci, possono accedere direttamente all'esame finale del primo corso utile per Responsabili con compiti di controllo e coordinamento delle attività manutentive che possono interessare i materiali contenenti amianto - Redattori dei piani di manutenzione e controllo

Tale riconoscimento verrà effettuato dalle agenzie formative che a fronte della valutazione positiva di idonea documentazione che prova tale formazione ed esperienza professionale possono riconoscere crediti formativi all'interessato fino al monte ore totale del corso ed ammetterlo pertanto direttamente all'esame.

AGGIORNAMENTO

I soggetti formatori abilitati a erogare l'aggiornamento sono i medesimi abilitati a erogare i corsi di formazione.

Non è necessario comunicare l'inizio del corso né chiedere alla Regione Piemonte l'autorizzazione per realizzare il corso di aggiornamento.

La durata dell'aggiornamento è di 6 ore ogni 5 anni.

L'ente formatore deve garantire la tracciabilità dell'aggiornamento effettuato attraverso la conservazione della registrazione delle ore effettuate da ogni partecipante per il quinquennio successivo e rendere disponibile tale documentazione per eventuali controlli.

Al termine del corso l'ente formatore rilascia un attestato di frequenza e profitto proprio, senza i loghi della Regione, in cui vengono citati i seguenti estremi "Aggiornamento obbligatorio dei - Responsabili con compiti di controllo e coordinamento delle attività manutentive che possono interessare i materiali contenenti amianto o dei - Redattori dei piani di manutenzione e controllo" effettuato ai sensi della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 124-7279 del 1 marzo 2016".

I contenuti di tali aggiornamenti devono essere specifici sul rischio amianto.

L'aggiornamento è consentito, per tutto il monte ore, in modalità e-learning secondo i criteri previsti nell'allegato II dell'Accordo Stato Regioni n. 128/2016.

L'aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni e seminari, a condizione che essi trattino contenuti specifici sul rischio amianto e comunque per un numero di ore che non può essere superiore al 50% del totale di ore di aggiornamento (3 ore).

Il quinquennio di riferimento decorre dalla data di conseguimento dell'abilitazione ovvero dall'entrata in vigore della presente deliberazione per coloro i quali erano già in possesso dell'abilitazione prima di tale data.

Le 6 ore di aggiornamento quinquennale sono integrative dell'aggiornamento obbligatorio previsto per altre figure dal D.lgs. 81/08.

Ferme restando le rispettive norme di riferimento e le eventuali sanzioni previste per i soggetti obbligati, l'assenza della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento, sospende il titolo per lo svolgimento della funzione, ma non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti. Il completamento dell'aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.

Profilo professionale di riferimento	Responsabile tecnico gestione rimozione bonifica e smaltimento materiali contenenti amianto
Ore previste	58
Descrizione del corso di formazione	I soggetti, che nell'ambito delle imprese iscritte all'Albo Nazionale dei Gestori, svolgono attività di rimozione, bonifica, smaltimento o chi dirige sul posto tali attività, devono essere in possesso di certificato di abilitazione regionale. Corso gestionale per Responsabili di minimo 50 ore, rivolto a chi dirige sul posto le attività di rimozione e bonifica di materiali contenenti amianto. Il percorso formativo è finalizzato a fornire la preparazione necessaria per conseguire l'abilitazione professionale così come prevista dall'articolo 10 lettera h della legge 257 del 27 marzo 1992 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), secondo i dettami del DPR dell'8 agosto 1994, del DM 6 settembre 1994 e dell'art. 258 del D.lgs. 81/2008.
Soggetti formatori	Gli Enti formatori che possono erogare i percorsi devono essere in possesso dell'accreditamento regionale alla formazione Macrotipologia C) ai sensi della D.G.R. n. 29-3181 del 19/6/2006 e s.m.i.. I corsi dovranno essere autorizzati, riconosciuti o finanziati nell'ambito delle direttive e dei bandi regionali ex art. 18 della L.R. n. 63/95 dalla Regione Piemonte, Direzione Coesione Sociale, settore Standard formativi e orientamento.
Requisiti docenti	I docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.l. del 6 marzo 2013, entrato in vigore il 18 marzo 2014
E-learning	No per i corsi di abilitazione Sì per gli aggiornamenti
Idoneità dell'area e disponibilità delle attrezzature	Per le esercitazioni pratiche devono essere disponibili: a) un'area opportunamente delimitata, tale da consentire l'attività pratica di addestramento e l'effettuazione di tutte le esercitazioni pratiche previste, in condizioni di sicurezza rispetto ad una valutazione globale dei rischi b) le attrezzature di lavoro necessarie per l'effettuazione in sicurezza delle esercitazioni pratiche c) i dispositivi di protezione individuale necessari per l'effettuazione in sicurezza delle attività esercitazioni di addestramento. Essi dovranno essere presenti nelle taglie/misure idonee per l'effettivo utilizzo da parte dei partecipanti alle attività pratiche
Prerequisiti	Ai sensi del comma 13, art. 37 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.: "Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo". Pertanto, l'accesso al corso sarà condizionato dal superamento di un test linguistico relativo alla comprensione della lingua italiana, parlata e scritta.
Commissione d'esame	D.G.R. n. 31-2441 del 27 luglio 2011 "Nuova disciplina delle commissioni esaminatrici"

PROGRAMMA

QUADRO DI RIFERIMENTO TECNICO NORMATIVO (12 ore)

- Tipologie dei materiali contenenti amianto
- Rischi per la salute causati dall'esposizione a fibre di amianto
- Le malattie principali connesse all'esposizione alla polvere d'amianto
- Impatto epidemiologico
- Normativa vigente afferente la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- La sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (Titolo IV del D.lgs. 81/08)
- Quadro normativo di riferimento (normativa nazionale e regionale in materia di amianto)
- Normativa vigente in materia di rimozione, bonifica e smaltimento amianto
- Normativa sulla gestione dei rifiuti e sul trattamento e recupero di rifiuti contenenti amianto
- Cartellonistica di Sicurezza
- Dispositivi di protezione individuale e collettiva
- Sorveglianza sanitaria
- Consultazione della legislazione di riferimento
- Consultazione e/o redazione del piano di rimozione, bonifica e smaltimento
- Consultazione della documentazione di cantiere, delle procedure di sicurezza e della cartellonistica specifica.

PROCEDURE OPERATIVE (20)

- Mettere in relazione norme e contesti di lavoro
- Valutare gli interventi da effettuare in relazione alle caratteristiche del cantiere
- La valutazione dei rischi e il controllo dell'esposizione
- Riconoscere il grado di rischio in relazione all'intervento
- Decidere le tipologie di intervento
- Tipologie di piani di intervento
- Gestire le procedure operative del cantiere
- Rischi connessi ai lavori in quota
- Procedure di accesso e di uscita dall'area di lavoro
- Il programma di controllo, gestione e manutenzione dei materiali contenenti amianto
- La redazione del piano di lavoro
- Le tecniche d'intervento
- Simulazione, organizzazione e gestione del cantiere
- Prodotto sconosciuto o sospetto di amianto
- Prodotti contenenti amianto contrassegnati
- Corretta gestione dei rifiuti contenenti amianto
- Smaltimento dei materiali ottenuti
- Utilizzo di sistemi e attrezzature per l'esecuzione del piano di lavoro nel rispetto della normativa vigente
- Individuazione delle misure di prevenzione e protezione
- Utilizzo operativo dei dispositivi di protezione individuale e collettiva
- Organizzazione delle procedure di emergenza
- Utilizzo della cartellonistica specifica
- Applicazione di procedure di collegamento con gli organi competenti

IL CANTIERE DI BONIFICA (18)

- Predisposizione e allestimento del cantiere
- Attrezzature e impianti
- Protezione delle zone esterne all'area di lavoro
- Preparazione delle aree di lavoro
- Confinamento statico
- Confinamento dinamico
- I prodotti incapsulanti e loro applicazione
- Cartellonistica specifica
- Uso corretto dello spogliatoio e dell'unità di decontaminazione del personale e dei materiali
- Gestione dell'emergenza
- Lettura e conoscenza del piano di lavoro e piano operativo di sicurezza
- La protezione dei lavoratori
- La protezione della popolazione
- Raggruppamento, deposito temporaneo in sicurezza e smaltimento del materiale rimosso
- Tecniche di bonifica sui materiali contenenti amianto
- Collocazione e utilizzo corretto degli estrattori
- Manutenzione dell'attrezzatura di protezione
- La certificazione di restituibilità dei locali
- Disallestimento del cantiere

Esercitazione pratica

- Allestimento cantiere
- Collaudo del cantiere (prova fumi, collaudo della depressione)
- Utilizzo dell'area di decontaminazione

PROVA DI VALUTAZIONE (8 ore)

1. Prova tecnica 1 - questionario atto a verificare le conoscenze teoriche apprese durante il percorso formativo
2. Prova tecnica 2 - questionario a risposte aperte sugli argomenti trattati nel percorso
3. Colloquio individuale

AGGIORNAMENTO

I soggetti formatori abilitati a erogare l'aggiornamento sono i medesimi abilitati a erogare i corsi di formazione.

Non è necessario comunicare l'inizio del corso né chiedere alla Regione Piemonte l'autorizzazione per realizzare il corso di aggiornamento.

La durata dell'aggiornamento è di 6 ore ogni 5 anni.

L'ente formatore deve garantire la tracciabilità dell'aggiornamento effettuato attraverso la conservazione della registrazione delle ore effettuate da ogni partecipante per il quinquennio successivo e rendere disponibile tale documentazione per eventuali controlli.

Al termine del corso l'ente formatore rilascia un attestato di frequenza e profitto proprio, senza i loghi della Regione, in cui vengono citati i seguenti estremi "Aggiornamento obbligatorio del Responsabile tecnico gestione rimozione bonifica e smaltimento materiali contenenti amianto effettuato ai sensi della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 124-7279 del 1 marzo 2016".

I contenuti di tali aggiornamenti devono essere specifici sul rischio amianto.

L'aggiornamento è consentito, per tutto il monte ore, in modalità e-learning secondo i criteri previsti nell'allegato II dell'Accordo Stato Regioni n. 128/2016.

L'aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni e seminari, a condizione che essi trattino contenuti specifici sul rischio amianto e comunque per un numero di ore che non può essere superiore al 50% del totale di ore di aggiornamento (3 ore).

Il quinquennio di riferimento decorre dalla data di conseguimento dell'abilitazione ovvero dall'entrata in vigore della presente deliberazione per coloro i quali erano già in possesso dell'abilitazione prima di tale data.

Le 6 ore di aggiornamento quinquennale sono integrative dell'aggiornamento obbligatorio previsto per altre figure dal D.lgs. 81/08.

Ferme restando le rispettive norme di riferimento e le eventuali sanzioni previste per i soggetti obbligati, l'assenza della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento, sospende il titolo per lo svolgimento della funzione, ma non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti. Il completamento dell'aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.

Profilo professionale di riferimento	Addetto rimozione, bonifica e smaltimento materiali contenenti amianto
Ore previste	36
Descrizione del corso di formazione	Corso operativo di minimo 30 ore, rivolto ai lavoratori addetti all'attività di rimozione, bonifica e smaltimento di materiale contenente amianto. Il percorso formativo è finalizzato a fornire la preparazione necessaria per conseguire l'abilitazione professionale così come prevista dall'articolo 10 della legge 257 del 27 marzo 1992 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), secondo i dettami del DPR dell'8 agosto 1994, del DM 6 settembre 1994 e dell'art. 258 del D.lgs. 81/2008.
Soggetti formatori	Gli Enti formatori che possono erogare i percorsi devono essere in possesso dell'accreditamento regionale alla formazione Macrotipologia C) ai sensi della D.G.R. n. 29-3181 del 19/6/2006 e s.m.i.. I corsi dovranno essere autorizzati, riconosciuti o finanziati nell'ambito delle direttive e dei bandi regionali ex art. 18 della L.R. n. 63/95 dalla Regione Piemonte, Direzione Coesione Sociale, settore Standard formativi e orientamento.
Requisiti docenti	I docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.L. del 6 marzo 2013, entrato in vigore il 18 marzo 2014
E-learning	No per i corsi di abilitazione Sì per gli aggiornamenti
Idoneità dell'area e disponibilità delle attrezzature	Per le esercitazioni pratiche devono essere disponibili: a) un'area opportunamente delimitata, tale da consentire l'attività pratica di addestramento e l'effettuazione di tutte le esercitazioni pratiche previste, in condizioni di sicurezza rispetto ad una valutazione globale dei rischi b) le attrezzature di lavoro necessarie per l'effettuazione in sicurezza delle esercitazioni pratiche c) i dispositivi di protezione individuale necessari per l'effettuazione in sicurezza delle attività esercitazioni di addestramento. Essi dovranno essere presenti nelle taglie/misure idonee per l'effettivo utilizzo da parte dei partecipanti alle attività pratiche
Prerequisiti	Ai sensi del comma 13, art. 37 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.: "Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo". Pertanto, l'accesso al corso sarà condizionato dal superamento di un test linguistico relativo alla comprensione della lingua italiana, parlata e scritta.
Commissione d'esame	D.G.R. n. 31-2441 del 27 luglio 2011 "Nuova disciplina delle commissioni esaminatrici"

PROGRAMMA

QUADRO DI RIFERIMENTO TECNICO NORMATIVO (10 ore)

- Tipologie dei materiali contenenti amianto
- Rischi per la salute causati dall'esposizione a fibre di amianto
- Le malattie principali connesse all'esposizione alla polvere d'amianto
- Impatto epidemiologico
- Normativa vigente afferente la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- La sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (Titolo IV del D.lgs. 81/08)
- Quadro normativo di riferimento (normativa nazionale e regionale in materia di amianto)
- Normativa vigente in materia di rimozione, bonifica e smaltimento amianto
- Normativa sulla gestione dei rifiuti e sul trattamento e recupero di rifiuti contenenti amianto
- Cartellonistica di Sicurezza
- Dispositivi di protezione individuale e collettiva
- Sorveglianza sanitaria
- Consultazione della legislazione di riferimento
- Consultazione del piano di rimozione, bonifica e smaltimento
- Consultazione della documentazione di cantiere, delle procedure di sicurezza e della cartellonistica specifica.

PROCEDURE OPERATIVE (10)

- Utilizzo di sistemi e attrezzature per l'esecuzione del piano di lavoro nel rispetto della normativa vigente.
- Osservanza delle misure di prevenzione e protezione
- Rischi connessi ai lavori in quota
- Attuazione delle procedure di emergenza
- Comprensione della cartellonistica specifica
- Utilizzo dei DPI
- Utilizzo attrezzature e applicazione delle metodologie e tecniche
- Istruzioni operative
- Il piano di lavoro
- Le misure di sicurezza nell'ambiente di lavoro

IL CANTIERE DI BONIFICA (10)

- Predisposizione e allestimento del cantiere
- Attrezzature e impianti
- Protezione delle zone esterne all'area di lavoro
- Preparazione delle aree di lavoro
- Confinamento statico
- Confinamento dinamico
- I prodotti incapsulanti e loro applicazione
- Cartellonistica specifica
- Uso corretto dello spogliatoio e dell'unità di decontaminazione del personale e dei materiali
- Gestione dell'emergenza
- La protezione dei lavoratori
- La protezione della popolazione
- Deposito temporaneo e smaltimento del materiale rimosso
- Tecniche di bonifica sui materiali contenenti amianto
- Collocazione e utilizzo corretto degli estrattori
- Manutenzione dell'attrezzatura di protezione
- Disallestimento del cantiere

Esercitazione pratica

- I dispositivi di protezione collettiva (Ad es.: Allestimento di un'unità di decontaminazione)
- I dispositivi di protezione individuale (Vestizione e svestizione DPI e tuta)

PROVA DI VALUTAZIONE (6 ore)

1. Prova tecnica - questionario atto a verificare le conoscenze teoriche apprese durante il percorso formativo
2. Colloquio individuale

AGGIORNAMENTO

I soggetti formatori abilitati a erogare l'aggiornamento sono i medesimi abilitati a erogare i corsi di formazione.

Non è necessario comunicare l'inizio del corso né chiedere alla Regione Piemonte l'autorizzazione per realizzare il corso di aggiornamento.

La durata dell'aggiornamento è di 6 ore ogni 5 anni.

L'ente formatore deve garantire la tracciabilità dell'aggiornamento effettuato attraverso la conservazione della registrazione delle ore effettuate da ogni partecipante per il quinquennio successivo e rendere disponibile tale documentazione per eventuali controlli.

Al termine del corso l'ente formatore rilascia un attestato di frequenza e profitto proprio, senza i loghi della Regione, in cui vengono citati i seguenti estremi "Aggiornamento obbligatorio dell'Addetto rimozione, bonifica e smaltimento materiali contenenti amianto effettuato ai sensi della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 124-7279 del 1 marzo 2016".

I contenuti di tali aggiornamenti devono essere specifici sul rischio amianto.

L'aggiornamento è consentito, per tutto il monte ore, in modalità e-learning secondo i criteri previsti nell'allegato II dell'Accordo Stato Regioni n. 128/2016.

L'aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni e seminari, a condizione che essi trattino contenuti specifici sul rischio amianto e comunque per un numero di ore che non può essere superiore al 50% del totale di ore di aggiornamento (3 ore).

Il quinquennio di riferimento decorre dalla data di conseguimento dell'abilitazione ovvero dall'entrata in vigore della presente deliberazione per coloro i quali erano già in possesso dell'abilitazione prima di tale data.

Le 6 ore di aggiornamento quinquennale sono integrative dell'aggiornamento obbligatorio previsto per altre figure dal D.lgs. 81/08.

Ferme restando le rispettive norme di riferimento e le eventuali sanzioni previste per i soggetti obbligati, l'assenza della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento, sospende il titolo per lo svolgimento della funzione, ma non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti. Il completamento dell'aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.